

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **43/1969** (ECLI:IT:COST:1969:43)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Udienza Pubblica del **15/01/1969**; Decisione del **13/03/1969**

Deposito del **21/03/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3177**

Atti decisi:

N. 43

SENTENZA 13 MARZO 1969

Deposito in cancelleria: 21 marzo 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, che ha modificato l'articolo 90 del predetto testo unico, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como sul ricorso di Oldrini Eros contro l'Ufficio delle imposte di Como, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero delle finanze.

Ritenuto in fatto:

La Commissione distrettuale delle imposte di Como, nell'occasione di un ricorso avanzato dal dott. Eros Oldrini avverso l'accertamento di ricchezza mobile e complementare relativo all'anno 1962, con ordinanza 23 giugno 1966, pervenuta alla Corte il 7 luglio 1967, propose questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione. L'ordinanza si richiamò ad una eccezione del ricorrente il quale aveva lamentato che, per effetto delle norme denunciate e di altre norme legislative, si applicano ai soli redditi di categoria B e C 1 le addizionali comunali e provinciali (T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175) nonché il contributo di cura (R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765) e l'imposta camerale (art. 52 T.U. 20 settembre 1934, n. 2011), oltre che l'addizionale E.C.A. e pro Calabria. Fu rilevato inoltre che le norme impugnate, unitariamente considerate, appaiono in contrasto potenziale con i su richiamati articoli della Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro, e che non sembrano coerenti al precetto costituzionale della progressività e della capacità contributiva.

L'ordinanza venne notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si costituì in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto:

La sentenza di questa Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve essere confermato.

Esso infatti è coerente all'esame delle norme della legge denunciata che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento di tali commissioni; ed è decisivo il fatto che resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria per quanto attiene all'accertamento del debito d'imposta, cosicché il contribuente godrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove

giurisdizionale fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse.

Le quali perciò non si possono comprendere fra i giudici, ai quali soltanto è data legittimazione a proporre questioni di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, proposta dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como con ordinanza 23 giugno 1966 in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.